

Roma, 12 aprile 2024

Circolare n. 88/2024

Oggetto: Finanziamenti – Nuova Sabatini – Contributo per la capitalizzazione delle PMI – DM MIMIT-MEF 19.1.2024, n.42 su G.U. n.80 del 5.4.2024.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale MIMIT-MEF, in vigore dal prossimo 20 aprile, che definisce i requisiti, le condizioni e le modalità in base ai quali le piccole e medie imprese potranno richiedere un contributo per l'aumento di capitale eseguito a fronte di un progetto di investimento in beni strumentali, investimento 4.0 ovvero investimento green di cui al DM 22.4.2022 (che disciplina l'operatività della Nuova Sabatini, in attuazione del DL n.69/2013 come convertito dalla L.n.98/2013, nonché delle modifiche normative intervenute negli anni); a tal fine sono stati stanziati 80 milioni di euro.

Le imprese interessate a richiedere il contributo devono essere costituite come società di capitali, nei loro confronti non deve essersi verificata alcuna causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia e i relativi soci e amministratori non devono avere condanne penali.

Entro la data di presentazione della domanda di contributo (che sarà indicata da un successivo decreto attuativo che sarà adottato entro l'1 luglio 2024), le imprese interessate dovranno aver deliberato un aumento del capitale sociale, in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento richiesto.

Il provvedimento elenca all'art.5 tutte le caratteristiche dell'aumento di capitale, tra cui la forma e le tempistiche della sottoscrizione.

È stato previsto che a fronte dell'aumento di capitale eseguito dalle imprese il contributo di cui al DM 22.4.2022 è incrementato al 5 per cento per le micro e le piccole imprese e al 3,575 per cento per le medie imprese (si rammenta che i contributi per gli investimenti previsti dal suddetto DM ammontavano al 2,75 per cento per gli investimenti in beni strumentali e al 3,575 per cento per quelli 4.0 e green).

Si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare i relativi aggiornamenti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [159/2022](#)
Allegato uno
Gr/gr*

G.U. n.80 del 5.4.2024

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 gennaio 2024, n. 43

Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visti i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Visto il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddeitti;

Vista la convenzione 14 febbraio 2014, stipulata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e prestiti S.p.a., in attuazione dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, e successivi aggiornamenti e addendum;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede che i contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle micro, piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» e, in particolare, l'articolo 21, che:

a) al comma 1, dispone che i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono riconosciuti in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento;

b) al comma 2, prevede che le agevolazioni sono concesse a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento;

c) al comma 3, stabilisce che i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

5 per cento, per le micro e piccole imprese;

3,575 per cento, per le medie imprese;

d) al comma 4, prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevista per i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e' integrata per i contributi di cui al presente articolo di euro 10 milioni per l'anno 2019, di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 10 milioni per l'anno 2024; al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste;

e) al comma 5, dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto

1988, n. 400, siano stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalita' e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonche' le cause e le modalita' di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi compresa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione;

Visto l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto il ripristino dell'erogazione in piu' quote annuali del contributo di cui comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ad eccezione delle domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, per le quali il medesimo contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 327 del 21 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al

Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilita' e finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l'articolo 21, comma 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno, n. 58, che stabilisce di disciplinare il presente intervento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'articolo 2 comma 1, stante il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2023;

Vista la comunicazione inviata in data 5 dicembre 2023 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge n. 34/2019»: decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

b) «decreto 22/4/2022»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2022, che definisce la nuova disciplina per l'acquisto da parte delle piccole e medie imprese di beni strumentali, in attuazione delle misure previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2015;

c) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

d) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

e) «convenzione»: la convenzione stipulata in data 14 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

f) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, deliberato - ovvero contrattualizzato se di importo inferiore - a favore di una PMI da una banca o da un intermediario finanziario avente le caratteristiche di cui all'articolo 8 del decreto 22/4/2022;

g) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, nonche' l'intermediario finanziario che statutariamente opera nei confronti delle piccole e medie imprese, iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario e aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purché garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso Cassa depositi e prestiti Spa, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui al predetto art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013;

h) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

i) «PMI»: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso al contributo previsti dall'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto 22/4/2022;

j) «investimenti»: gli investimenti previsti dall'articolo 9 del decreto 22/4/2022; in particolare:

investimenti in beni strumentali: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale;

investimenti 4.0: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali, aventi come finalita' la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realta' aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, come elencati, rispettivamente, negli allegati A e B alla legge n. 232/2016;

investimenti green: l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi;

k) «soggetto finanziatore»: la banca o l'intermediario finanziario - aderente alla convenzione - che concede il finanziamento.

Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 34/2019, e' finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022.

2. Il presente decreto definisce i requisiti, le condizioni e le modalita' per l'accesso delle PMI al contributo di cui al decreto-legge n. 34/2019, nonche' i motivi di revoca del contributo stesso.

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le disponibilita' finanziarie per la concessione del contributo di cui al presente decreto ammontano a 80.000.000,00 di euro.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) sono costituite in forma di societa' di capitali;
- b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 codice civile.

2. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 5

Caratteristiche dell'aumento di capitale

1. Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell'importo del finanziamento.

2. L'aumento di capitale puo' essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».

3. A pena di revoca del contributo, l'aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo di cui all'articolo 6.

4. Entro il termine di cui al comma 3, la PMI e' tenuta a versare almeno il 25 per cento dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.

5. Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del codice civile, qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una societa' a responsabilita' limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine di cui

al comma 3.

6. L'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile.

7. A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell'aumento di capitale non versata entro il termine di cui al comma 3 deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.

Art. 6

Misura del contributo per la capitalizzazione

1. A fronte dell'aumento di capitale di cui all'articolo 5, il contributo di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022 e' incrementato:

a) al 5 (cinque) per cento per le micro e piccole imprese;
b) al 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per cento per le medie imprese.

2. In caso di riduzione dell'importo del finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale puo' essere ridotto purché sia rispettato il limite di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 7

Presentazione della domanda di contributo in caso di aumento di capitale

1. La PMI che abbia deliberato l'aumento di capitale di cui all'articolo 5 deve presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 12.

2. Con la presentazione della domanda di cui al comma 1, la PMI si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 5.

3. A pena di improcedibilita' della domanda di contributo, la PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attestante l'avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale.

4. Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell'aumento di capitale, e' fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all'articolo 11 del decreto 22/4/2022. Nel caso, l'impresa dovra' presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.

Art. 8

Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo nella misura incrementata di cui all'articolo 6 riporta, oltre alle indicazioni e agli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto 22/4/2022, gli obblighi e gli impegni a carico della PMI relativi ai tempi e alle modalita' della sottoscrizione e del versamento dell'aumento di capitale.

Art. 9

Erogazione del contributo

1. L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata di cui all'articolo 6 e' effettuata nelle medesime modalita' e tempi previsti dal decreto 22/4/2022 ed e' subordinata all'avvenuto versamento delle quote dell'aumento di capitale secondo quanto disposto dal provvedimento di cui all'articolo 12 e dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 8.

2. Nei casi in cui il decreto 22/4/2022 preveda l'erogazione del contributo alla PMI in un'unica quota, l'aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione di cui all'articolo 14, comma 2 dello stesso decreto 22/4/2022.

3. L'avvenuto versamento delle quote di aumento di capitale nei tempi e nelle modalita' previste dal presente decreto e' attestato dalla PMI con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10
Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero puo' effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. Le PMI beneficiarie conservano la documentazione contabile relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di controllo e le ispezioni in loco.

Art. 11
Revoche

1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in tutto o in parte, qualora:

a) venga accertato che la PMI beneficiaria - in qualunque fase del procedimento - abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';

b) venga accertata l'assenza dei requisiti di ammissibilita' previsti dall'articolo 4 del presente decreto e dall'articolo 7, comma 1, del decreto 22/4/2022;

c) la PMI beneficiaria assuma una forma giuridica diversa da quella di societa' di capitali prima dell'erogazione dell'ultima quota di contributo;

d) l'aumento di capitale sociale non sia sottoscritto entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3;

e) l'aumento di capitale non risulti versato secondo le modalita' e nei termini di cui all'articolo 5;

f) la PMI non residente non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal decreto 22/4/2022 ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo;

g) la PMI beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei termini previsti all'articolo 13, comma 2 del decreto 22/4/2022;

h) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto 22/4/2022, evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all'erogazione delle agevolazioni concesse;

i) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalita' liquidatorie;

j) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto 22/4/2022;

k) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto 22/4/2022, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all'articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell'investimento;

l) venga accertata la non conformita' del programma realizzato con quanto previsto dall'articolo 9, dall'articolo 10 e dall'articolo 16 del decreto 22/4/2022;

m) il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini di cui all'articolo 9, comma 10 del decreto 22/4/2022;

n) la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022;

o) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in piu' quote annuali, la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 14, comma 8 del decreto 22/4/2022;

p) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal provvedimento di cui all'articolo 12;

q) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura;

r) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all'articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022, per la trasmissione della richiesta di erogazione;

s) la PMI beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre sui titoli di spesa il codice unico di progetto - CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 11 del decreto 22/4/2022;

t) la PMI beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma;

u) la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo 10;

v) emerga che l'aumento di capitale sociale sia stato rimborsato, a qualsiasi titolo, ai soci nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento;

w) emerga che la PMI beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Il Ministero, entro la data del 1° luglio 2024, con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con il medesimo provvedimento è, altresì, individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi del presente decreto.

2. Con atti aggiuntivi alla convenzione 14 febbraio 2014, sono apportate le modifiche o integrazioni occorrenti agli impegni già assunti dalle parti.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste dai Capi I, II, IV, V del decreto 22/4/2022.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 gennaio 2024

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 338;